

UFFICIO DEL SINDACO DEL COMUNE DI GINOSA (TA)

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236 Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

ORDINANZA N. 23 DEL 23/03/2020

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020 E DIRETTIVA MINISTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 2/2020 E D.L. 17/3/2020 N. 18.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di Chiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", è stato dichiarato, per sei mesi, e dunque fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", è stato, tra l'altro, disposto all'art.2 che "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";
- con DPCM del 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19;

Considerato che:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;

- il DPCM dell' 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

Richiamato nello specifico l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che "Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza e ricordato che questa Amministrazione ha adottato con delibera G.C. n. 40 del 16/3/2020, immediatamente eseguibile, il proprio regolamento per il lavoro agile;

Ritenuto, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare anche in chiave prospettica una seppur minima capacità di funzionamento della macchina amministrativa;

Visto:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Richiamata direttiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che, al punto 2, precisa che "le Amministrazioni (...) limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento" e che "(...) per le attività che, per loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", art. 87" (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali):

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza e prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23

della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2....

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Viste le seguenti ulteriori disposizioni del predetto Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020:

- art. 103, recante la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

- art. 104, recante la proroga della validità dei documenti di riconoscimento

Vista la Circolare del Ministero della salute prt. 9335 del 18/3/2020, avente ad oggetto "Polmonite da nuovo Coronavirus Covid-19. Ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative su utilizzo DPI";

Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3 in materia di funzioni e competenze del Sindaco quale ufficiale di Governo;

Richiamato l'art. 14, c. 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in materia di funzioni fondamentali dei comuni;

Ritenuto di disporre fino al 3 Aprile 2020 le seguenti misure aventi carattere urgente, eccezionale e temporaneo, che consentono rapidamente di intervenire direttamente in alcuni ambiti operativi, al fine di garantire nell'immediato e preservare per il futuro l'erogazione dei servizi essenziali e delle

attività indifferibili dell'Ente e permettere il regolare funzionamento degli uffici direttamente preposti alla gestione dell' emergenza;

Informati i componenti della RSU circa la necessità di introdurre temporanee modifiche all'orario di lavoro per evitare il rientro pomeridiano del personale che presta servizio in presenza;

Visti gli artt. 50 c. 5 e 54 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1. ai Responsabili di Settore di garantire "in presenza" la continuità dei seguenti servizi indifferibili:
 - 1. servizi di stato civile limitatamente al ricevimento delle dichiarazioni di nascita e morte, matrimoni in imminente pericolo di vita;
 - 2. servizi cimiteriali;
 - 3. polizia municipale, polizia amministrativa locale;
 - 4. attività operative da rendere sul territorio;
 - 5. servizi ex art. 54 comma 1 d.lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;
 - 6. protocollo posta cartacea e ritiro atti depositati;
 - 7. servizio di informazione al pubblico;
- 2. ai Responsabili di Settore di garantire da remoto, mediante il "lavoro agile", o "in presenza" qualora la stessa sia indispensabile per la tipologia di attività, i servizi funzionali alla gestione dell'emergenza in atto e quelli basilari per il funzionamento della macchina amministrativa,
- 3. ai Responsabili di Settore di adottare i provvedimenti organizzativi diretti a:
 - 1. garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da organizzare necessariamente "in presenza" con la dotazione minima di personale e possibilmente con la rotazione degli addetti;
 - 2. autorizzare il lavoro agile in ogni caso in cui lo stesso risulti possibile, secondo le modalità stabilite nel regolamento richiamato in premesse;
 - 3. adottare tutte le iniziative affinché negli uffici si rispetti la distanza minima interpersonale;
 - 4. dare applicazione alle misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9335 del 18/3/2020 e comunicare al personale le raccomandazioni ivi contenute
 - 5. promuovere il disbrigo delle pratiche online e la richiesta di informazioni mediante telefono o posta elettronica.

- disporre, per le attività non realizzabili tramite lavoro agile, che si utilizzino gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, etc. in conformità all'art. 87 DL 17/3/2020 n.18, nel rispetto della contrattazione collettiva.
- 4. Limitare gli orari di apertura al pubblico come segue:
 - 1. Servizio U.R.P.: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore h 10.00 alle h 11.00;
 - 2. Servizio Demografici e Protocollo confermando che il ricevimento al pubblico avverrà previo appuntamento: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì dalle ore h 10.00 alle h 11.00;
- 5. Stabilire che l'orario di lavoro del personale che opera "in presenza" presso la sede comunale, sia limitato alla fascia oraria mattutina, come segue e con le necessarie riparametrazioni di tutti i contratti a tempo parziale:
 - 1. lunedì dalle h 7,00 alle ore 15,00, con flessibilità di ½ in entrata, da recuperare in uscita:
 - 2. martedì, mercoledì, giovedì' e venerdì dalle h 7,00 alle ore 14,00 con flessibilità di ½ ora in entrata, da recuperare in uscita;

La presente ordinanza:

- ha decorrenza dalla data odierna e scadenza il giorno 3 aprile 2020;
- è pubblicata all'albo pretorio e comunicata al Ufficio Territoriale del Governo;
- viene trasmessa ai Responsabili di Settore per l'esecuzione.

